



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

Servizio Provveditorato ed economato

RDO SARDEGNA CAT

ACCORDO QUADRO ART. 54 DEL D. LGS. N°50/2016

FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI PER PARCO AUTO ARPAS

Lotto 1

“CAGLIARI – SULCIS” CIG 96737127AD

Lotto 2

“ORISTANO – NUORO” CIG 967373282E

Lotto 3

“SASSARI” CIG 9673748563

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Indice

1.	OGGETTO	3
2.	CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO	3
3.	EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	4
4.	CONTRATTI ATTUATIVI ORDINATIVI DI FORNITURA	5
5.	LIMITE MASSIMO DI SPESA DELL'ACCORDO QUADRO	5
6.	PARCO AUTOVEICOLI ARPAS	6
7.	IMPORTO A BASE D'ASTA	7
8.	LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE	8
9.	SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA	8
9.1	REQUISITI DEI PNEUMATICI	9
9.2	GARANZIA DEI PNEUMATICI	9
10.	TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA	10
11.	VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI, OPZIONI E PROROGA	11
12.	MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE E COSTO DEL PERSONALE	11
13.	CORRISPONDENZA DELLA FORNITURA	12
14.	CONTROLLI E RECLAMI	12
15.	REFERENTI	13
16.	CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI DELLA FORNITURA	13
17.	SUBAPPALTO	13
18.	DOCUMENTI CONTRATTUALI	14
19.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	14
20.	PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE	14
21.	OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	15
22.	CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO	15
23.	SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
24.	RECESSO	17
25.	APPLICAZIONE DELLE PENALI	17
26.	VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	18
27.	PAGAMENTI	19
28.	STIPULA DEL CONTRATTO	19
29.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	19
30.	REFERENTI	20
31.	CONTROVERSIE	20

1. OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto la fornitura, tramite l'istituzione di un accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. n°50/2016 per una durata di 36 (trentasei) mesi, di pneumatici per l'autoparco dell'ARPAS e relativi servizi connessi.

Sono comprese le seguenti prestazioni:

- a) fornitura pneumatici prioritariamente di c.d. prima fascia "Premium" (ad esempio Good Year, Michelin, Continental, Pirelli, Bridgestone);
- b) equilibratura elettronica;
- c) convergenza anteriore e posteriore e campanatura;
- d) montaggio e sostituzione/inversione dei pneumatici;
- e) riparazione foratura e fornitura di valvole/guarnizioni/camere d'aria;
- f) stoccaggio dei pneumatici estivi/invernali;
- g) smaltimento dei pneumatici vecchi, nel rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento rifiuti.

Dato atto della dislocazione territoriale degli autoveicoli, concentrati presso le sedi dell'Arpas presenti in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Portoscuso, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia la presente procedura viene suddivisa in **tre lotti**:

- Lotto 1: CAGLIARI – SULCIS (CIG 96737127AD);
- Lotto 2: ORISTANO – NUORO (CIG 967373282E);
- Lotto 3: SASSARI (CIG 9673748563).

Si specifica che, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli operatori economici possono presentare offerta per tutti o solo per uno dei lotti; l'aggiudicazione dei lotti sopra indicati potrà dunque essere effettuata a favore di differenti operatori economici.

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi alle specifiche tecniche ed agli standard prescritti dal presente Capitolato e corrispondere ai prodotti offerti in sede di gara.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente, per tutto il periodo di vigenza degli ordinativi di fornitura.

Come verrà meglio specificato negli atti di gara l'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sui listini delle principali marche di produttori di pneumatici e sui prezzi base indicati per i servizi connessi richiesti. Trattasi infatti di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, nonché caratterizzati da elevata ripetitività e di importo inferiore alla soglia comunitaria (Art. 95 comma 4 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016).

2. CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Il servizio è affidato mediante la stipulazione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), con il quale la Stazione appaltante e l'operatore economico definiscono le clausole fondamentali che disciplinano gli specifici contratti attuativi (ordinativi di fornitura) da affidare durante un dato periodo, le caratteristiche tecniche imprescindibili del servizio da fornire, i prezzi e i tempi di consegna.

L'accordo quadro ha una durata massima di 36 mesi ed un limite massimo di spesa complessivo per l'intero periodo, il quale viene determinato moltiplicando i prezzi preventivati per ciascun prodotto per le rispettive quantità presunte. Nell'ambito del predetto limite massimo di spesa, possono essere



rimodulate, entro il periodo di operatività dell'accordo quadro, le quantità dei singoli prodotti da acquisire sulla base dei fabbisogni effettivi dei laboratori ARPAS.

Pertanto, il numero di autoveicoli indicati ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicativo e non vincolante per l'Agenzia. Le quantità effettive degli interventi da effettuare verranno perciò determinate dall'ARPAS secondo le proprie necessità e l'affidatario non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative.

L'accordo quadro si estingue al termine del relativo periodo di operatività di 36 mesi definito come al successivo punto, anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. L'accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività.

Con la stipula dell'accordo quadro l'ARPAS non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di interventi di manutenzione né di esaurire il limite massimo di spesa stesso.

3. EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata e verrà attivato secondo il seguente riepilogo:

Lotti	MESI	Decorrenza accordo quadro	Scadenza stimata
Lotto 1 – CAGLIARI - SULCIS	36	Da ottobre 2023	Settembre 2026
Lotto 2 - NUORO ORISTANO	36	Da ottobre 2023	Settembre 2026
Lotto 3 - SASSARI	42	Da affidamento (stimata aprile 2023)	Settembre 2026

È facoltà della stazione appaltante disporre l'esecuzione anticipata, nelle modalità di cui all'art. 32 comma 8 del Codice e di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., e l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza. La ditta affidataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data di richiesta di esecuzione anticipata.

Resta fermo che gli accordi quadro potranno avere una minore durata qualora si verificasse l'esaurimento del limite massimo di spesa complessivo.

L'accordo quadro, anche in caso di esaurimento del quantitativo massimo di spesa, resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi, comunque affidati entro la scadenza dell'accordo medesimo, e per tutto il tempo di vigenza degli stessi che, nel rispetto dei tempi di consegna dei prodotti, potranno avere una loro durata autonoma e distinta, che pertanto può superare quella dell'accordo quadro medesimo.

La facoltà di stipulare contratti attuativi, contestuali agli ordinativi di fornitura, viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell'accordo quadro, sia esaurito l'importo massimo previsto per l'accordo quadro.

La durata dell'accordo quadro potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma

11, del D.lgs. n. 50/2016, e comunque per un tempo non superiore a 6 mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

4. CONTRATTI ATTUATIVI ORDINATIVI DI FORNITURA

Gli ordinativi di fornitura contengono le tipologie di interventi richiesti, le quantità, le sedi dei laboratori destinatari nonché i nominativi e i riferimenti dei referenti ARPAS incaricati al ricevimento dei prodotti ed alla verifica di conformità degli stessi a quanto richiesto. Il fornitore s'impegna a evadere gli ordinativi nei termini previsti di cui all'art. 10 (*Tempi di espletamento della fornitura*) del presente Capitolato, nonché a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

5. LIMITE MASSIMO DI SPESA DELL'ACCORDO QUADRO

Il limite massimo di spesa complessivo, per singoli lotti e per l'intero periodo di operatività dell'accordo quadro, è fissato in:

	CIG	Iva escl.
Lotto 1 – CAGLIARI - SULCIS	96737127AD	€ 9.692,31
Lotto 2 - NUORO - ORISTANO	967373282E	€ 4.038,46
Lotto 3 - SASSARI	9673748563	€ 8.480,77
Totale		€ 22.211,54

Il limite massimo di spesa complessivo dell'accordo quadro non costituisce garanzia di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico massimo dell'accordo, non essendo previsto nessun importo minimo di fornitura.

Al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, il fornitore riconosce che il preventivo di spesa presentato e accettato dall'ARPAS è remunerativo di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio oggetto dell'affidamento, e costituisce prezzario di riferimento per i singoli contratti attuativi e ordinativi.

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla fornitura, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste alle condizioni stabilite dal presente Capitolato. La Ditta non può eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per pretendere ulteriori corrispettivi.

Vista la natura del servizio, non sono stati evidenziati rischi derivanti da interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08 e in base ai criteri fissati dall'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. N. 3/2008 del 5 marzo 2008). Ad ogni modo, la fornitura dovrà essere effettuata con ogni accorgimento utile al fine di scongiurare eventuali rischi o prevenire situazioni di pericolo per il personale della Ditta e dell'ARPAS.

L'ARPAS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale incaricato dell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere eventuale è già compensato e compreso nel corrispettivo pattuito contrattualmente.

6. PARCO AUTOVEICOLI ARPAS

Il parco autoveicoli è **attualmente** composto, con riferimento ai singoli lotti, da:

- Lotto 1: n. 12 autoveicoli;
- Lotto 2: n. 5 autoveicoli;
- Lotto 3: n. 9 autoveicoli.

Il numero degli autoveicoli potrà subire delle variazioni (nel caso di rottamazioni o acquisti di nuovi veicoli).

Di seguito, nella tabella A, vengono indicate, in corrispondenza degli autoveicoli facenti parte del parco mezzi dell'ARPAS.

Per le tipologie di pneumatici delle quali l'Agenzia potrebbe avere necessità nel periodo di validità del contratto si richiama quanto previsto nel libretto di circolazione dei singoli veicoli.

Tab.A:

Lotto 1: Cagliari - Sulcis		
SEDE	MARCA	MODELLO
CAGLIARI	FIAT	DOBLO' CAR.COMBI
CAGLIARI	FIAT	G. PUNTO
CAGLIARI	FIAT	SCUDO COM.
CAGLIARI	FIAT	DOBLO' MAXI
CAGLIARI	FIAT	PANDA 4X4
CAGLIARI	FORD	TRANSIT
CAGLIARI	VOLKSW	PASSAT
CAGLIARI	L. ROVER	DEFENDER
CAGLIARI	FIAT	G. PUNTO
CAGLIARI	FIAT	IVECO 29L 12
CAGLIARI PORTOSCUSO	FIAT	PANDA VAN
CAGLIARI PORTOSCUSO	FORD	RANGER

Lotto 2: Oristano – Nuoro		
SEDE	MARCA	MODELLO



NUORO	L. ROVER	DEFENDER
NUORO	FIAT	DOBLO' CAR.COMBI
ORISTANO	RENAULT	KANGOO
ORISTANO	FIAT	SEDICI 4x4
ORISTANO	FIAT	DOBLO' CAR.COMBI

Lotto 3: Sassari		
SEDE	MARCA	MODELLO AUTO
SASSARI	FIAT	DOBLO' MAXI
SASSARI	FIAT	DOBLO' CAR.COMBI
SASSARI	FIAT	PANDA 4X4
SASSARI	L. ROVER	DEFENDER
SASSARI	FIAT	SCUDO COM.
SASSARI	FIAT	SEDICI 4x4
SASSARI	FIAT	DOBLO' MAXI
SASSARI	FIAT	DOBLO' MAXI
SASSARI	FORD	RANGER

Il numero degli autoveicoli indicati per ciascun lotto è suscettibile di aumento o diminuzione a seguito di nuove acquisizioni, dismissioni, trasferimenti di veicoli da un servizio ad un altro o adozione di diverso modello organizzativo aziendale.

7. IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo posto a base di gara è stimato in complessivi euro € **22.211,54** IVA esclusa, onnicomprensivi così suddivisi per ciascun lotto per il periodo sotto riportato:

LOTTO	SOMMA MESI	IMPORTO
Lotto 1 - CAGLIARI	36	€ 9.692,31
Lotto 2 - NUORO ORISTANO	36	€ 4.038,46
Lotto 3 - SASSARI	42	€ 8.480,77
Totale		€ 22.211,54



Il valore dell'appalto, riferito a ciascun lotto, è da considerarsi presunto potendo variare in difetto in funzione delle esigenze che nel corso del periodo contrattuale si presenteranno per il parco automezzi.

Data la natura del servizio prestato presso la sede (o le sedi) dell'aggiudicatario, gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenza sono pari a zero.

Il corrispettivo di pagamento è a misura in base alle prestazioni ed ai servizi effettuati.

I prezzi unitari a base d'asta, per specifiche prestazioni, sono di seguito riportati:

- a. per la fornitura dei pneumatici la tariffa di riferimento a base d'asta è quella dei listini ufficiali/originali prioritariamente di c.d. prima fascia (ad esempio: Good Year, Michelin, Continental, Pirelli, Bridgestone);
- b. per il servizio di equilibratura elettronica la tariffa di riferimento a base d'asta è fissata in € 5,00 (iva esclusa) per singolo pneumatico;
- c. per il servizio di convergenza anteriore e posteriore e campanatura dei quattro pneumatici, con l'utilizzo del banco elettronico, la tariffa di riferimento a base d'asta è fissata in complessivi € 25,00 (iva esclusa);
- d. per la riparazione di foratura la tariffa di riferimento a base d'asta è fissata in € 10,00 (iva esclusa) per singolo pneumatico;
- e. per il deposito pneumatici la tariffa annuale di riferimento, per singolo pneumatico, a base d'asta è fissata in € 3,50 (iva esclusa);

Ciascuno degli interventi, sopra elencati, dovranno essere eseguiti dopo la ricezione dell'ordine di esecuzione lavori a firma del RUP/Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato.

8. LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Al fine di garantire la piena efficienza e la funzionalità del servizio oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà garantire una sede operativa perfettamente funzionante situata ad una distanza non superiore a 10 km dalla città di Cagliari (per il Lotto 1), di Oristano (per il Lotto 2) e di Sassari (per il Lotto 3). **Tale centro operativo dovrà essere indicato espressamente nell'offerta.**

Si precisa che tale sede dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie a garantire un tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e ad assicurare un agevole accesso da parte del personale dell'Amministrazione; laddove si verificasse che la sede operativa sopra indicata non presenta le caratteristiche necessarie a garantire l'efficiente e tempestivo espletamento del servizio, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno e alle maggiori spese anche tramite l'incameramento della cauzione definitiva.

L'aggiudicatario dovrà assicurare lo stoccaggio degli pneumatici estivi od invernali, a seconda della stagione, in luogo chiuso ed idoneo e dovrà tenere un elenco aggiornato degli pneumatici stoccati con indicazione della tipologia di pneumatico (ESTIVO O INVERNALE), misure e codici, targa veicolo di appartenenza e stato di usura (%), che dovrà essere messo a disposizione dell'ARPAS.

9. SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

I pneumatici da fornire dovranno essere prioritariamente delle seguenti marche: Good Year, Michelin, Continental, Pirelli, Bridgestone (c.d. prima fascia), nel rispetto di quanto indicato nel libretto di circolazione delle auto. Resta inteso che l'Amministrazione appaltante potrà chiedere la fornitura anche di altri marchi (ad es. di seconda o terza fascia). Non sono ammesse forniture di pneumatici ricostruiti e/o rigenerati.



Le quantità di fornitura, per ciascuna tipologia di pneumatico, potranno variare in relazione alle effettive esigenze che si manifesteranno nel corso del periodo validità del contratto, fermo restando che per alcuni pneumatici potrebbe non aversi alcuna richiesta, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di diversi e/o maggiori compensi.

9.1 REQUISITI DEI PNEUMATICI

La normativa europea (Reg. CE n. 1222/2009) prevede l'etichettatura dei pneumatici per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone, di merci e rimorchi con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, l'efficienza economica e ambientale del trasporto su strada attraverso l'impiego di pneumatici in grado di contenere i consumi di carburante (resistenza al rotolamento) e incrementare la sicurezza (in frenata sul bagnato) con bassi livelli di rumorosità.

I pneumatici, quindi, dovranno essere caratterizzati da elevata classe di efficienza per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa europea.

I pneumatici dovranno essere:

- a. originali e nuovi, intendendo per originali i materiali aventi medesima provenienza, caratteristiche tecniche e tecnologiche di quelli descritti dalle case costruttrici, nonché contrassegnati, anche nell'involucro, dai rispettivi marchi; nuovi, cioè mai montati in precedenza su veicoli e in perfetto stato di conservazione;
- b. appartenere alla produzione tecnicamente più aggiornata;
- c. recare sul battistrada l'etichetta europea adesiva come da regolamento (CE) 1222/2009;
- d. garantire ottime prestazioni relativamente a:
 - distanza di frenata su fondo asciutto;
 - resistenza all'aquaplaning;
 - rumore interno e tenuta di strada in curva;
- e. recare la marcatura del marchio di omologazione;
- f. poter sopportare gli indici di carico e categorie di velocità con relative pressioni di gonfiaggio;
- g. riportare la data di costruzione che non deve essere anteriore alla 20a settimana rispetto a quello di consegna;
- h. riportare altresì contrassegni che consentano di identificarne: la misura, l'indice di carico e la velocità, il tipo, la nazionalità di produzione, la classe di appartenenza;
- i. in particolare, i pneumatici invernali M+S o "all season" dovranno essere conformi alla normativa recepita dall'Unione Europea UNECE N. 117, serie 02 che prevede il simbolo della catena montuosa a 3 picchi con fiocco di neve (simbolo alpino), stampigliato sul fianco dei pneumatici, affinché questi possano essere considerati idonei all'utilizzo durante il periodo invernale.

9.2 GARANZIA DEI PNEUMATICI

I pneumatici forniti dovranno appartenere alla produzione tecnicamente più aggiornata, inoltre dovranno riportare la data di costruzione riferita all'anno della richiesta o al massimo a quello precedente.

Gli stessi devono essere coperti da garanzia contro la presenza di difetti occulti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di fornitura o 25.000 km. Quelli difettosi per cause costruttive verranno sostituiti dalla ditta appaltatrice senza alcun onere o spesa per l'Amministrazione appaltante.



Nel caso venissero riscontrati difetti per cause costruttive, entro 7 giorni dalla constatazione dell'inconveniente riscontrato da parte dell'ARPAS – inviata a mezzo posta elettronica certificata – la ditta appaltatrice, accertato quanto sopra, dovrà sostituire, senza oneri a carico del committente, i pneumatici con altri nuovi e ritirare quelli difettosi.

In osservanza al Decreto 11/4/2011 n°82, recante il Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (ai sensi dell'art. 228 del D. Lgs. 3/4/2006 n°152 e s.m.i.), l'aggiudicatario dovrà indicare in ogni preventivo l'importo del contributo ambientale per lo smaltimento (PFU), stabilito annualmente dal competente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'importo dello stesso PFU, assoggettabile ad IVA, sarà quello in vigore al momento del preventivo - riferimento Consorzio Ecopneus (al fine di avere lo stesso contributo PFU per ciascun aggiudicatario dei 3 lotti, sarà applicato il contributo indicato dallo stesso Consorzio Ecopneus, verificabile dal sito informatico dello stesso Consorzio, indipendentemente dal fatto che l'aggiudicatario aderisca o meno a tale Consorzio).

10. TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

Gli interventi e fornitura (sostituzione) di pneumatici, effettuati conseguentemente all'apposita richiesta debitamente compilata e firmata dall'ARPAS, dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i seguenti termini:

- per forature, convergenza (dopo l'ordine dell'Ufficio Gestione Autoparco) ed altre manutenzioni semplici: non oltre 3 ore dalla consegna e presa in carico;
- per sostituzione pneumatici a deposito, a seguito cambio stagione invernale/estiva: l'aggiudicatario dovrà concordare l'intervento con l'assegnatario dell'automezzo dando disponibilità ad effettuarlo entro 48 ore dalla richiesta e non oltre 3 ore dalla consegna e presa in carico;
- per forniture pneumatici: il preventivo dovrà essere inviato non oltre 12 ore dalla richiesta e la relativa fornitura ed installazione dovranno essere concordati con l'assegnatario, dando disponibilità ad effettuare lo stesso intervento non oltre 24 dopo l'ordine, per prodotti in deposito ed entro 10 giorni lavorativi per prodotti non disponibili in deposito, ovvero non oltre 3 ore dalla consegna e presa in carico del mezzo.

Gli automezzi dell'ARPAS dovranno avere priorità per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente capitolato, rispetto agli altri clienti, dato che trattasi di automezzi di pubblico interesse, pertanto l'aggiudicatario dovrà garantire tale priorità evitando che gli stessi automezzi siano soggetti a mettersi in coda dietro altri clienti già presenti.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio per tutta la durata del contratto, escluso solo i giorni festivi. In caso di chiusura per ferie, con almeno una settimana di anticipo dovrà comunicare il nominativo della ditta (ubicata in zona limitrofa e comunque nell'Area di interesse del servizio) e del relativo referente che assicurerà lo stesso servizio nel periodo di chiusura, alle medesime condizioni previste dal contratto, fermo restando che ogni prestazione o fornitura eseguita verrà fatturata dall'aggiudicatario. In caso di chiusura per ferie e mancata comunicazione della ditta sostitutiva l'ARPAS potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente appalto, addebitando all'aggiudicatario i maggiori costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione, e inoltre tale caso sarà considerato grave inosservanza delle clausole contrattuali.

In caso di scioperi, trattandosi di automezzi adibiti a servizi di pubblico interesse, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire il servizio.

L'aggiudicatario ed il Rappresentante Responsabile si fanno garanti del fatto che tutto il personale utilizzato per l'espletamento del servizio è a perfetta conoscenza degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dal Contratto e delle penali ivi previste.

11. VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI, OPZIONI E PROROGA

Considerato che i quantitativi oggetto dell'appalto (importo e numero autoveicoli) sono indicativi, in quanto connessi a circostanze non prevedibili e che l'importo presunto dell'appalto è stato determinato sulla base del dato storico, l'ARPAS ai sensi dell'art. 106 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di aumentare o di diminuire i quantitativi dello stesso nell'ambito del quinto d'obbligo senza che il fornitore possa richiedere la modifica dei prezzi offerti e stabiliti contrattualmente o la risoluzione del contratto stesso, incluso il caso in cui tale variazione sia determinata dall'adozione di nuovo e diverso modello organizzativo o comunque da motivazioni oggettive e/o di pubblico interesse.

Altresi, l'Amministrazione si riserva espressamente di esercitare la procedura di cui all'art. 63 comma 5 del Codice dei contratti, con ripetizione di forniture analoghe nei limiti del 10% del valore contrattuale. Nel caso si rendesse necessaria, in corso di esecuzione, una variazione delle prestazioni oggetto di questo capitolato, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale in caso di diminuzione delle prestazioni e, in caso di aumento delle prestazioni fino al 50% ai sensi dell'art. 106 del Codice, alle stesse condizioni del contratto per entrambi i casi.

È ammessa la proroga tecnica, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, nel caso in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente, per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso.

12. MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE E COSTO DEL PERSONALE

A seguito delle valutazioni condotte, non sono rilevabili rischi di natura interferenziale connessi alla fornitura della presente gara. Ne consegue che non è necessario procedere nella redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono stimati pari a zero. Qualora in corso di esecuzione del contratto si verifici un mutamento dell'attuale situazione si procederà a rivalutare l'eventuale presenza di rischi interferenti e a redigere se necessario il DUVRI, quantificando gli eventuali oneri per l'attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza ed imputando i relativi costi sulla parte del contratto a carico di ARPAS. Resta in capo all'Appaltatore l'obbligo di comunicare i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle attività connesse al presente Appalto, attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione dei rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi identificati durante le fasi esecutive dell'Appalto.

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la ditta aggiudicataria, in fase di esecuzione del contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al medesimo decreto.

13. CORRISPONDENZA DELLA FORNITURA

La quantità e corrispondenza della fornitura a quanto specificato nell'Ordine sono accertate dall'Amministrazione Contraente.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate nei dieci giorni naturali e consecutivi dalla consegna, devono essere riparate dal Fornitore a sue totali spese. In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, chiedendo per iscritto la sostituzione dei prodotti difformi, che deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione.

La comunicazione scritta deve riportare: l'ID prodotto, la denominazione, la quantità e l'indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi.

In ogni caso è a carico del Fornitore ogni spesa sostenuta conseguentemente.

Forniture parziali, rispetto ai quantitativi ordinati, devono essere concordate tra il Fornitore e la l'Amministrazione contraente.

L'aggiudicatario dovrà rendersi garante che i prezzi e la marca dei pneumatici indicati nei preventivi o nelle ricevute fiscali/fatture siano conformi a quanto contrattualmente pattuito, consapevole del fatto che l'ARPAS provvederà ad effettuare le opportune verifiche sulla base del presente Capitolato, dell'offerta e dei listini di riferimento e nel caso in cui gli stessi non risultino corretti o congrui l'aggiudicatario sarà diffidato ed invitato ad uniformarsi; tale circostanza, in caso di due contestazioni nel corso di dodici mesi, ovvero di tre contestazioni nel corso di vigenza del contratto, sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

14. CONTROLLI E RECLAMI

L'Arpas può svolgere verifiche tecniche sui beni forniti, anche presso istituti legalmente riconosciuti, al fine di rilevarne la corrispondenza con i prodotti offerti in sede di gara. In tal caso i campioni da sottoporre a prove sono identificati congiuntamente da rappresentanti del Fornitore e dell'Amministrazione Contraente e, qualora possibile, le prove si svolgono alla loro presenza. Delle prove e dei relativi risultati viene redatto apposito verbale.

Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nel contratto o nel Capitolato tecnico o nella specifica offerta, l'Arpas ne dà informazione al Fornitore richiedendo le necessarie controdeduzioni, che devono essere fornite nel tempo massimo da esse indicato.

Qualora le controdeduzioni non siano motivatamente accolte dall'Arpas, questa potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

Nel caso l'esito dimostri la non conformità dei beni rispetto ai requisiti previsti, i costi delle verifiche eseguite sono a carico del Fornitore e vengono da questi direttamente corrisposti agli enti/istituti di verifica.

L'Arpas, nel caso in cui lo ritenga opportuno, potrà altresì inoltrare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami per carenze riscontrate nei servizi connessi alla fornitura (es. modalità di consegna dei prodotti, reiterate non conformità dei prodotti consegnati ecc.).

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare le proprie eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. In mancanza di risposta e di presentazione delle controdeduzioni, entro detto termine, il reclamo si intende accolto ed il Fornitore deve provvedere a porre i necessari rimedi affinché venga risolta la causa che ha dato origine al reclamo, nei termini massimi stabiliti dai soggetti che hanno inoltrato il reclamo medesimo.

15. REFERENTI

L'ARPAS è rappresentata, per quanto attiene alla corretta esecuzione dell'appalto e agli aspetti contrattuali di natura amministrativa (chiarimenti, interpretazioni, modificazioni, applicazione penali, ecc), dal **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il Fornitore deve comunicare all'ARPAS il nominativo di un Responsabile della fornitura. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile della fornitura deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

16. CONOSCENZA DELLE NORME E DELLE CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Il fornitore, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, comunitarie e tecniche vigenti pertinenti l'esecuzione del contratto, nonché in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro, e infine le norme fiscali, previdenziali e ogni qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il contratto e la sua esecuzione. Per quanto non espressamente prescritto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", quelle in materia di contabilità generale dello Stato, del Codice Civile e la vigente normativa nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata, in materia di forniture in opera.

Il Fornitore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni riguardante l'igiene e la sicurezza sul lavoro, senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto l'obbligo, in caso di inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno lo stesso Fornitore si terrà completamente tacitato con il prezzo contrattuale.

Resta pertanto a carico dell'Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, qualsiasi onere che possa derivare, nel corso o in conseguenza della esecuzione delle forniture, dal rispetto di tali norme, nonché di altre prescrizioni anche se emesse dalle autorità competenti per circostanze eccezionali e con validità temporanea.

17. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell'assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dalla Stazione Appaltante al Fornitore, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice. In caso di pagamento corrisposto al Fornitore, è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

18. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale d'appalto;
- b) Offerta economica presentata in sede di gara.

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

20. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art 88 comma 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà a interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

21. OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

22. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell'art.103 D.Lgs 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58.

L'importo della cauzione è fissata in un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale dei singoli lotti, corrispondente ai seguenti importi:

Lotti	CIG	IVA escl.	Cauzione 10%
Lotto 1 - CAGLIARI	96737127AD	€ 9.692,31	€ 969,23
Lotto 2 - NUORO ORISTANO	967373282E	€ 4.038,46	€ 403,85
Lotto 3 - SASSARI	9673748563	€ 8.480,77	€ 848,08

Qualora l'appaltatore sia risultato aggiudicatario di più lotti, dovrà presentare autonome e separate garanzie per i singoli lotti dell'importo sopra indicato.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- 1 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità dell'articolo 1957 del Codice Civile;
- 2 il pagamento dell'intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016, applicando le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ARPAS potrà chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ARPAS, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L' ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art 103 comma 2 del Codice, al quale si rinvia.



La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest'ultimo, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

La Ditta affidataria di ogni lotto di gara risponde pienamente degli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere nel corso o in conseguenza dell'espletamento del servizio assegnato. A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, o adeguare con apposita appendice la propria, presso primaria Compagnia di Assicurazione, relativamente a responsabilità civile verso terzi/prestatori. Qualora l'appaltatore sia un Associazione Temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La costituzione della predetta polizza è considerato obbligo contrattuale la cui inosservanza dà diritto, in qualunque momento, alla Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

23. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all'art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia.

In caso di accertato grave inadempimento del fornitore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto.

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

Nei casi previsti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, atteso il valore paradigmatico che tali prestazioni assume in ordine al complesso delle obbligazioni dedotte nel contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora permanga l'inadempimento la Stazione Appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà a incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all'Appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

24. RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall'art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti. Si applica l'art. 109 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC. In tal caso la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
- delle spese sostenute dal fornitore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

25. APPLICAZIONE DELLE PENALI

Il RUP ed il Referente avranno la funzione di verificare ed attestare la regolare esecuzione del contratto nelle modalità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2017.

Il Referente, in caso di inadempimento, comunicherà per iscritto le riscontrate inesattezze prestazionali:

- al RUP;
- alla controparte negoziale che, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della stessa comunicazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni al medesimo RUP.

Il RUP espletterà i propri accertamenti istruttori, tra cui l'esame delle eventuali controdeduzioni, liquidando e successivamente irrogando/notificando le penali previste, qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato.

È considerato inadempimento delle obbligazioni, il **ritardo anche di un solo giorno** rispetto alla consegna dei mezzi nelle tempistiche indicate.

Il mancato rispetto dei tempi di lavorazione previsti, determinerà l'applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

In tutti gli altri casi di contestazione e disservizi anche non espressamente previsti, verrà applicata una penalità variabile secondo la gravità delle infrazioni contestate, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi e la facoltà, dell'Amministrazione, di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente capitolato.

La Stazione Appaltante potrà applicare all'Appaltatore penali per un ammontare cumulativo non superiore al 10% del valore totale del contratto. Il R.U.P., inoltre, sempre in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque provvederà ad assegnare all'affidatario un "termine di recupero" non inferiore a 4 (quattro) giorni, entro cui giungere al perfezionamento della prestazione.

Qualora la misura complessiva delle penali superi il 10% dell'importo del contratto la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno del Fornitore. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva.

Nei casi di violazione delle precedenti disposizioni che diano luogo nel corso di un anno a cinque contestazioni scritte e notificate mediante PEC, l'ARPAS potrà risolvere il contratto e affidare il servizio ad altra ditta. In tal caso ARPA incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto e provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo che sarà sostenuto durante il periodo di vigenza del contratto compresa l'eventuale proroga, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.

26. VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Durante l'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante procederà alla verifica di funzionalità delle forniture contrattuali. L'Appaltatore dovrà garantire che tutti i materiali forniti siano prodotti in conformità alle leggi e ai regolamenti, ivi comprese le norme emanate dagli enti di standardizzazione, vigenti in materia alla data dell'affidamento o, che nel corso della esecuzione dell'appalto, dovessero essere emanate. Tutte le forniture e servizi oggetto dell'appalto potranno essere soggette ad accertamenti funzionali e di conformità in corso di esecuzione

Una volta verificata la conformità della fornitura alle prescrizioni del presente Capitolato e di quanto sottoscritto nel contratto, verrà redatta l'attestazione finale di ultimazione delle forniture, cui seguirà il



certificato di regolare esecuzione, che costituirà documento indispensabile per l'erogazione del corrispettivo.

Completate positivamente le verifiche, il Direttore dell'esecuzione procederà a certificare l'ultimazione dell'esecuzione delle forniture, con la redazione del certificato di regolare esecuzione che costituirà documento indispensabile per il pagamento.

27. PAGAMENTI

Non è prevista alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma pari all'importo contrattuale pattuito per le prestazioni specifiche a conclusione della fornitura/servizio di cui all'ordinativo impartito e dopo il positivo superamento della verifica di conformità di quanto fornito.

Al fine di consentire la verifica dell'avvenuta applicazione del ribasso offerto in sede di affidamento, si precisa che all'atto della presentazione della fattura la ditta avrà l'onere di presentare il listino prezzi ufficiale della casa produttrice di riferimento.

Nel caso in cui una medesima ditta risultasse aggiudicataria di due o più lotti, dovrà essere emessa una fattura per singolo lotto aggiudicato.

Ciascuna fattura emessa dovrà riportare il riferimento al presente contratto, incluso il C.I.G. e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce, e dovrà essere intestata e trasmessa alla Stazione Appaltante in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che si renderà in tal modo garante delle prestazioni eseguite. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell'impresa mandataria.

Il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione d'ufficio del DURC e di accertamento dell'assenza di irregolarità fiscali gravi, secondo la procedura prevista dall'art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).

In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che ARPAS è soggetta allo Split Payment.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento, qualora questo dovesse dipendere dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti restano sospesi sino alla definizione della pendenza.

28. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Le relative spese contrattuali saranno a carico dell'Appaltatore.

29. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento relativo al presente intervento è il Dott. Livio Sanna, Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato.



30.REFERENTI

Il referente individuato dal RUP in ordine alla presente procedura di gara è il dipendente Renato Lai, facente capo al Servizio provveditorato ed economato dell'Arpas.

31.CONTROVERSIE

In caso di controversie tra la Ditta aggiudicataria e ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Livio Sanna

